

18 marzo 2020  
9/GF/FPS/om

**Emergenza epidemiologica – Misure urgenti - D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”)**

## SINTESI

In materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato pubblicato sulla G.U. il decreto contenente misure urgenti di sostegno per i contribuenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto - legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. decreto “Cura Italia”).

Il decreto in esame contiene importanti e nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e **imprese** per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia

Di seguito si analizzano le disposizioni di natura tributaria contenute nel decreto in esame.

### **1. Sospensione generalizzata del termine di versamenti in scadenza 16 marzo 2020 (art. 60)**

Per tutti i soggetti (anche quelli non contemplati in espressi casi di sospensione che si vedranno nei punti successivi) è disposta la proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020 (ad es. IVA, ritenute d'acconto, ecc.); sono espressamente inclusi nella proroga anche i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

### **2. Estensione a bar, ristoranti e ad altre categorie della sospensione dei termini di versamento di ritenute, contributi e premi già prevista per il settore turistico-alberghiero e ulteriori disposizioni per gli stessi settori (art. 61)**

E' noto che per le imprese turistico-ricettive (es. alberghi), per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **sono stati sospesi dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020 i termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** (art. 8, co. 1, D.L. n. 9/2020 e vedi ns. circ. n. 7/2020).

Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, la sospensione sopra vista è estesa ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, asili ecc.

In particolare, la sospensione dei versamenti predetti si applica anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti

sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323 e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica

r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10, del D.Lvo n. 460/1997, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale (art. 5, comma 1 del D.Lvo n.117/2017).

Si ricorda che la sospensione dei termini è limitata:

- ai versamenti di ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
- agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti sopra visti (bar, ristoranti, gelaterie, asili, guide turistiche, ecc.) **i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.**

Tutti i versamenti sospesi ai sensi delle disposizioni sopra viste e dell'art. 8, co.1, D.L. n. 9/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (come previsto dal comma 2 del predetto articolo 8),
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

### **3. Norme speciali in materia di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)**

#### **3.1. Sospensione generalizzata degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute (art. 62, commi 1 e 6)**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli **adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Resta ferma la disposizione di cui all'art. 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (vedi nostra circ. n. 7/2020).

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

#### **3.2. Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi per imprese e professionisti di minori dimensioni (art. 62, commi 2 e 5)**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del D.L. in esame), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle seguenti voci:**

- a) ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) imposta sul valore aggiunto (IVA);
- c) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.**

#### **3.3 Sospensione dei termini dell'IVA per imprese e professionisti delle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, commi 3 e 5)**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a **pre-scindere dal volume di ricavi o compensi percepiti**, sono sospesi i versamenti dell'IVA dovuta in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.**

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.**

### **3.4 Nuovo termine di versamento per i soggetti con residenza/sede nei Comuni della “zona rossa” (art. 62, commi 4 e 5)**

Il decreto in esame stabilisce che i versamenti sospesi previsti dal decreto del MEF del 24 febbraio 2020 per i soggetti con residenza/sede nei Comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 al D.P.C.M. 23 febbraio 2020), sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (anziché, come precedentemente previsto, entro il 30 aprile 2020).**

Si ricorda al proposito che il citato decreto del MEF 24 febbraio 2020 prevede nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni della “zona rossa” (allegato 1) al D.P.C.M. 23 febbraio 2020) la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso **tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**; la stessa sospensione si applica, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni della “zona rossa” predetta.

Il decreto del MEF stabilisce, inoltre, che i sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni della “zona rossa” non operano le ritenute alla fonte per il citato periodo di sospensione (**tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**); la sospensione si applica alle ritenute su lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973).

Per un'analisi più approfondita si rinvia al nostro Fisco news n. 17/2020.

### **3.5 Disposizioni per alcuni redditi soggetti a ritenuta (art. 62, c. 7)**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a **euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (**data di entrata in vigore del D.L. in esame**), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data del **17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo (art. 25, D.P.R. n. 600/1973) e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art 25 bis, D.P.R. n. 600/1973) da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.**

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione

**L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

#### **4. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)**

È prevista l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti (art. 49, c.1 del T.U.I.R.), con reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, che continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è stato prestato nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione (compensazione orizzontale).

Al proposito, è ipotizzabile l'istituzione di un codice tributo apposito per la compensazione.

#### **5. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)**

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, viene introdotto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni di attuazione del credito d'imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico (MISE), con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

#### **6. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)**

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, cioè negozi e botteghe.

Il bonus non spetta per i soggetti che esercitano le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona), le cui attività, si ricorda, non sono sospese per legge in base allo stesso D.P.C.M.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando il mod. F24.

## 7. Detrazione per erogazioni liberali a sostegno del contrasto dell'epidemia (art. 66)

Alle persone fisiche e agli enti non commerciali spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro e in natura **finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, effettuate nel 2020 a favore:

- dello Stato,
- delle regioni,
- degli enti locali territoriali,
- di enti o istituzioni pubbliche,
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura predette sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Per valorizzare le erogazioni in natura il decreto rinvia alle disposizioni del DM del Ministro del Lavoro del 28 novembre 201 che in sintesi si ricordano:

- l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione (art. 9 del TUIIR),
- nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento,
- nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto beni merce (art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR), l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e quello di "magazzino" (art. 92 del TUIR),
- l'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Su quest'ultimo tema ci si riserva di tornare con apposita nota di approfondimento.

## 8. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

In relazione alle predette istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria [div.contr.interpello@agenziaentrate.it](mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it).

Con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica l'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, secondo il quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

### **9. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)**

Con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, nonché atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Viene disposto anche il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla rottamazione *ter*, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio.

In considerazione delle previsioni sopra descritte, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

### **10. Rinvio della lotteria degli scontrini (art. 69, c. 3)**

E' prorogato di sei mesi il termine di avvio della c.d. lotteria degli scontrini che doveva partire il 1° luglio 2020 (vedi ns. circ. n. 1/2020).

## 11. Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84, D.P.R. n. 917/1986, alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, co. 4, D.L. n. 201/2011, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui all'art. 84, co. 1, secondo periodo, T.U.I.R.

Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente, si dispone che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i suddetti componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84, T.U.I.R., relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta;
- non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi dell'articolo in esame.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi.

Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, possono essere ceduti o chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione; l'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione

dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

La norma non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto né a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.